

REGOLAMENTO (CE) N. 585/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2001

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Fino al 31 dicembre 2000 l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾, abrogato dal regolamento (CE) n. 104/2000, prevedeva la concessione di un'indennità compensativa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile cui si riferivano i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui era stato gravato, si collocavano contemporaneamente ad un livello inferiore al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.
- (2) Dall'analisi della situazione del mercato comunitario nell'anno 2000 risulta che, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, per quanto riguarda il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg per pezzo, il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso non superiore a 10 kg per pezzo, il tonno obeso (*Thunnus obesus*) e il tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*], sia il prezzo di vendita medio trimestrale, sia il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2748/1999 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 devono continuare ad applicarsi ai fini della concessione dell'indennità compensativa per i prodotti suindicati relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2000.
- (4) Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione ⁽⁴⁾, abrogato dal regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, con effetto dal 1° gennaio 2001 ⁽⁵⁾.
- (5) L'importo dell'indennità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non può in alcun caso superare la differenza tra il livello limite e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario o un importo forfettario equivalente al 12 % di tale limite.
- (6) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo.
- (7) I quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria di trasformazione stabilita nel territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati durante il medesimo trimestre delle tre precedenti campagne di pesca per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg per pezzo, per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso non superiore a 10 kg per pezzo, per il tonno obeso (*Thunnus obesus*) e per il tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*]. Poiché tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3759/92, occorre limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 6.8.1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3.